

Allegato "A" del verbale dell'Assemblea dei soci del 25.10.2024



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SCENARIO PUBBLICO | COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Culturale, Ente del Terzo Settore, denominata "Scenario Pubblico | Compagnia Zappalà Danza", Centro di Rilevante Interesse nell'ambito della danza riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT), con sede in Catania, via Teatro Massimo, 16.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non a scopo di lucro. Nella considerazione che:

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e la produzione di cultura contemporanea, costituiscono fattori strategici di sviluppo, con implicazioni e ricadute in ogni suo settore, dalla formazione individuale dei cittadini, all'economia, al turismo;
- le attività di danza devono essere affrontate quali cicli produttivi complessi (dalla ricerca alla produzione, dalla formazione del pubblico alla formazione professionale, dalla distribuzione alla promozione) e inserite in un articolato sistema dello spettacolo che organizzato in reti, circuiti, servizi e poli produttivi, garantisca un'offerta culturale stabile e articolata per funzioni e programmi;
- l'Associazione ha lo scopo di valorizzare, sostenere e sviluppare la danza, in ogni sua manifestazione e attività, attraverso un coordinamento organizzativo per la realizzazione di progetti culturali ad ampio respiro in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere d, f, g, i, k, l, z secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

In conformità a quanto sopra esposto, l'Associazione svolgerà attività di danza di rilevante interesse come previsto dalla normativa vigente realizzando:

- produzione, promozione, divulgazione, informazione nel campo della danza nonché di valorizzazione della cultura della danza organizzando, producendo e co-producendo spettacoli, stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, incoraggiando anche l'interazione con gli altri linguaggi dello spettacolo;
- perfezionamento professionale ed ospitalità di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore del teatro-danza;

- raccolta e pubblicazione di documentazione ed informazioni, ricerca sull'attività di danza, realizzazione di forme di coordinamento organico e continuativo della produzione di danza e della sua distribuzione e circuitazione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, attività editoriali, sostegno alle compagnie di ricerca e di innovazione della danza contemporanea nonché ai giovani coreografi nello sviluppo della loro progettualità artistica, anche attraverso collegamenti con festival, rassegne e teatri, al fine di agevolarne l'inserimento nel mercato;
- diffusione e sviluppo della cultura della danza, integrazione della danza con siti storici ed archeologici e promozione del turismo culturale attraverso l'organizzazione di rassegne e festival;
- creazione di strumenti e modalità di coordinamento per la diffusione, promozione e distribuzione di tutte le forme e generi della danza, attraverso l'informazione ed il sostegno alle diverse iniziative di ricerca, sperimentazione, produzione e formazione del pubblico;
- partecipazione alla produzione di iniziative e spettacoli di particolare interesse artistico e culturale, con particolare riguardo alla realtà contemporanea regionale favorendo l'incontro e confronto con le iniziative nazionali ed europee;
- individuazione, recupero e valorizzazione di spazi teatrali, o comunque idonei ad ospitare attività di formazione, promozione, allestimento e produzione di danza, presenti nel territorio assumendone, nel caso, la gestione rendendoli spazi pienamente accessibili alla popolazione di ogni fascia di età e condizione sociale.

Per raggiungere gli scopi statutari, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si dimostrassero utili, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, società, associazione, aziende, potrà aderire ad associazioni nazionali ed internazionali, che perseguono fini simili o complementari e godere di contributi pubblici e privati per l'effettuazione delle attività sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel rispetto della normativa vigente, l'associazione potrà altresì svolgere in via marginale attività economiche o commerciali.

ART. 3 – SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa, i valori, lo spirito e gli ideali e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, e mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art 5. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, previsti anche negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o per morosità può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione ed i loro eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Le cariche all'interno dell'Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per via elettronica/telematica contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (piattaforme online) ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;



- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Sarà necessario convocare l'Assemblea straordinaria per:

- modificare lo Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, dal Vice-Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

I componenti sono eletti tra i soci e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; può nominare tra i soci altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti.

La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati; essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire le quote associative annuali che i soci devono versare e le relative modalità;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - DIRETTORE/DIRETTRICE ARTISTICO/A

Il/La Direttore/Direttrice del Centro viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere confermato per non più di una volta. La durata della carica è di cinque anni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS e ss.mm.ii un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, ove nominato, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.



ART. 14 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le risorse economiche dell'Associazione necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative dei Soci;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;
- entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 e ss.mm.ii, dovrà essere redatto il bilancio sociale e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, in base alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 e ss.mm.ii, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17 – AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha dunque l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 20 - RINVIO

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii. del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanante in materia.

